

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A.

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione	4
Art. 2 - L' Amministratore indipendente	4
Art. 3 - I soggetti collegati	4
Art. 4 - Le Operazioni	5
4.1 Limiti alle Operazioni con Soggetti Collegati che comportano assunzione di rischio	6
4.2 Operazioni Urgenti	6
Art. 5 - Procedure Organizzative	6
5.1 Identificazione e gestione dei Soggetti Collegati	6
5.2 Classificazione delle operazioni e definizione dell'iter	6
5.3 Pre – delibera ed informativa preventiva	7
5.4 Deliberazioni	7
5.5 Delibera con parere negativo dell'Amministratore indipendente	8
Art. 6 - Operazioni di competenza assembleare	8
Art. 7 - Delibere quadro	9
Art. 8 - Esenzioni e deroghe	9
Art. 9 - Procedura per il superamento dei limiti di rischio	10
Art. 10 - Controlli interni	10
Art. 11 - Flussi informativi	10
Art. 12 - Disposizioni finali	11

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente “Regolamento delle operazioni con soggetti collegati”, il *Regolamento*, è adottato dalla Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A., la *Banca*, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 2391 e 2391-bis del Codice civile, e dalla *Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*, Circolare 263/06 della Banca d'Italia, la *Circolare*, in particolare Titolo V, capitolo 5.

Il *Regolamento* disciplina l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati, così come identificati all'art.3, poste in essere dalla *Banca* direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse, nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi e di controllo, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

Il *Regolamento* è approvato dal Consiglio di amministrazione, il *CdA*, previo parere favorevole dell'*Amministratore Indipendente*, come definito all'Art. 2, e del Collegio Sindacale, presa visione delle relazioni delle Funzioni di Conformità e di Revisione Interna sull'adeguatezza delle procedure in esso previste.

Art. 2 - L' Amministratore indipendente

Premesso che ai fini del *Regolamento*, sono considerati indipendenti gli amministratori non esecutivi che non siano controparte o *Soggetti collegati* ovvero abbiano interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 12 dello Statuto della *Banca* e recepiti dal Progetto di governo societario, per le cui specifiche funzioni si rimanda agli artt. 5.3 e 5.4 del *Regolamento*, il *CdA* (con delibera del 12/06/2012), avuto riguardo per le specificità della Banca e tenuto conto del principio di proporzionalità, ha nominato un amministratore indipendente, nel prosieguo l'*Amministratore indipendente*, ed un supplente, il *Supplente*, in caso di impedimento del primo a qualsiasi titolo o nel caso di conflitto di interesse nell'operazione o per ragioni che possano limitarne l'indipendenza di giudizio.

L'*Amministratore indipendente* ed il *Supplente* durano in carica 1 anno dalla data della nomina e cessano automaticamente con il venire meno della carica di amministratore; l'incarico è prorogabile secondo le modalità ed i termini di cui al punto precedente.

Art. 3 - I soggetti collegati

Il *Regolamento* si applica a:

- I. Il *Soggetto collegato*, definito come l'insieme costituito da una *Parte correlata* e da tutti i *soggetti* ad essa *connessi*.
- II. La *Parte correlata* identificata in:
 - a) *Esponenti aziendali* della *Banca*, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la *Banca*. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori sia esecutivi che non esecutivi, i sindaci effettivi e supplenti, il Direttore Generale, *DG*, ed il Vice Direttore Generale, *VDG*;

- b) *Partecipante*, il soggetto che detiene il controllo della *Banca* anche congiuntamente con altri o sia in grado di esercitare un'influenza notevole sulla *Banca* o che possieda una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% (cfr. T.U.B. art. 19 e ssgg.);
- c) il soggetto, diverso dal *Partecipante* in grado di nominare da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica della *Banca* anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati;
- d) una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la *Banca* è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole come definita nella *Circolare*, Titolo V, capitolo 5.

III. Il *Soggetto connesso* identificato in:

- a. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una *Parte correlata*; per la nozione di controllo si fa riferimento all'art. 23 del T.U.B.;
- b. i soggetti che controllano una *Parte correlata*, come indicato ai precedenti punti II, b) e c), ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima *Parte correlata*;
- c. gli *Stretti familiari* di una *Parte correlata* e le società o imprese controllate da questi ultimi. Al riguardo si presumono "stretti familiari": i parenti fino al secondo grado, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* di una *Parte correlata* nonché i figli di quest'ultimo. Gli affini fino al 2°, che non sono ricompresi tra i *Soggetti collegati*, sono censiti dalla Banca come *Stretti familiari*; tale informazione è tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Art. 4 - Le Operazioni

Costituiscono operazioni con *Soggetti collegati* le transazioni compiute dalla *Banca* con le *Parti correlate* ed i *Soggetti connessi* di cui all'art. 3 del *Regolamento*, che comportano assunzione di attività di rischio, nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, se realizzate con *Soggetti collegati*.

Sono esclusi dalla nozione di operazione con *Soggetti collegati* e non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche, e le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.

Le operazioni con *Soggetti collegati* si distinguono in:

- 1) *Operazioni di maggiore rilevanza*: le operazioni con soggetti collegati il cui *controvalore* (cfr. Circolare Titolo V Capitolo 5, All. B) in rapporto al patrimonio di vigilanza, *PV*, è superiore alla soglia del 5%. In caso di più transazioni con lo stesso *Soggetto collegato* omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, nel corso dell'esercizio, si considera ai fini del calcolo della predetta soglia il cumulo del loro valore;
- 2) *Operazioni di minore rilevanza*: le operazioni con *Soggetti collegati* diverse da quelle di maggiore rilevanza; tra queste si distinguono:
 - a. *Operazioni ordinarie*: *Operazioni di minore rilevanza* rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Per la loro definizione la Banca tiene conto dei seguenti elementi: l'operazione rientra nell'attività ordinaria, le condizioni possono essere valutate in maniera oggettiva, lo schema economico contrattuale deve rientrare in canoni di semplicità, la rilevanza deve essere quantitativamente contenuta, sono definite le tipologie della controparte. Il *CdA*, annualmente, con apposita delibera definisce le categorie ed i criteri per la classificazione delle operazioni della specie in

- concomitanza della revisione delle *Delibere quadro* di cui all'art. 7;
- b. *Operazioni di importo esiguo: Operazioni di minore rilevanza* il cui controvalore non sia superiore a €250.000.

4.1 Limiti alle Operazioni con Soggetti Collegati che comportano assunzione di rischio

Alle attività con *Soggetti collegati* che comportano assunzione di rischio si applicano i limiti stabiliti dalla *Circolare*, Titolo V, capitolo 5, All. A, in dipendenza della tipologia della controparte in esso definita; con specifica delibera annuale del *CdA*, viene inoltre determinato l'ammontare massimo delle attività di rischio verso *Soggetti Collegati* ritenuto accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

Le operazioni di natura creditizia con *Soggetti collegati* possono essere deliberate esclusivamente dal Responsabile dell'Ufficio Crediti Ordinari e Speciali o da un organo superiore competente nel rispetto del vigente regolamento interno denominato "Poteri delegati dal consiglio di amministrazione per la gestione corrente ed erogazione del credito".

4.2 Operazioni Urgenti

Le deliberazioni delle *Operazioni urgenti* possono essere adottate solo quando compatibili con la previsione dell'art. 17 dello Statuto e nel rispetto della *Circolare*, specificatamente Titolo V, par. 3.7.4., che prevede che l'urgenza sia oggettivamente comprovata in delibera e che gli organi aziendali, *CdA*, *AD*, Collegio Sindacale e *Amministratore indipendente* siano informati dell'operazione prima della sua esecuzione, potendo esprimere parere negativo che dovrà essere comunicato all'Assemblea.

Art. 5 - Procedure Organizzative

5.1 Identificazione e gestione dei Soggetti Collegati

Le *Parti correlate* all'atto della nomina, e ad ogni successiva variazione, comunicano alla *Banca* le relazioni intrattenute con i loro *Soggetti connessi*. Ogni variazione è tempestivamente segnalata dalla *Parte correlata* alla *Banca*.

L'Ufficio Segreteria Generale della Banca raccoglie e archivia le suddette comunicazioni, e ne trasmette copia alla Funzione Gruppi, istituita ai sensi della *Circolare*, Titolo V, cap. 1, sez. II, per la valorizzazione dello "status" anagrafico negli archivi della Banca, anche tramite il sistema informativo.

All'*Amministratore Indipendente* è demandato il compito di risolvere i casi in cui l'individuazione di una *Parte correlata* e/o di un *Soggetto connesso* risulti complessa o controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica.

La *Funzione gruppi* sulla base delle informazioni disponibili, sia interne che esterne, ad es. archivi, banche dati, centrale dei rischi, ecc., ha il compito di individuare gli altri *Soggetti Collegati*, diversi dagli esponenti aziendali e dai *soggetti* ad essi *connessi*, e di curarne la registrazione anagrafica. A tal fine, l'Ufficio Segreteria Generale invia alla *Funzione Gruppi* le delibere riguardanti l'assunzione di partecipazioni da parte della *Banca*.

5.2 Classificazione delle operazioni e definizione dell'iter

Le Unità operative aziendali, *U.O.*, prima di dar corso alle operazioni di loro competenza, verificano che la controparte non rappresenti un *Soggetto collegato*; in caso positivo, con eccezione delle operazioni di credito, segnalano la circostanza all'Ufficio Segreteria Generale, il quale procede a classificare l'operazione secondo quanto previsto all'art. 4, avvalendosi se necessario dell'ausilio di altre *U.O.*, e a definirne l'iter per la delibera.

Nel caso di operazioni di credito le Succursali e le eventuali altre *U.O.*, che in corso di istruttoria rilevino che la

controparte è *Soggetto collegato*, comunicano la circostanza all'Ufficio Crediti Ordinari e Speciali, il quale, anche con l'ausilio di altre U.O., procede a classificare l'operazione e a definirne il corretto iter, verificando anche se la sua esecuzione può dar luogo al superamento dei limiti alle attività di rischio.

Per le operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del T.U.B. si applicano:

- alla fase pre-deliberativa le regole di cui all'art. 5.3 del presente regolamento (*pre-delibera*);
- alla fase deliberativa le regole di cui all'art. 5.4, *delibera*, limitatamente alla motivazione della delibera.

5.3 Pre – delibera ed informativa preventiva

In occasione di operazioni con Soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, salvo le esclusioni e deroghe di cui al successivo articolo, all'*Amministratore indipendente* deve essere fornita con congruo anticipo adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi:

- a) il tipo e l'importo dell'operazione;
- b) la natura della correlazione in caso di *Soggetti connessi*;
- c) le modalità esecutive dell'operazione;
- d) i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- e) il procedimento valutativo seguito;
- f) la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- g) gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

L'*U.O.* interessata dall'operazione redige idonea relazione contenente le informazioni di cui al punto precedente per gli adempimenti informativi nei confronti dell'*Amministratore indipendente*.

L'*Amministratore indipendente* valuta la completezza e la trasparenza delle informazioni ricevute segnalando le eventuali lacune o inadempienze riscontrate all'organo deliberante.

Per l'espletamento dei propri compiti l'*Amministratore indipendente* può avvalersi di esperti esterni indipendenti, a spese della Banca, entro i limiti assegnati dal CdA con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Nel caso di *Operazioni di maggiore rilevanza*, l'*Amministratore indipendente* riceve un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e in quella istruttoria, e può richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

5.4 Deliberazioni

Le *Operazioni di maggiore rilevanza* sono deliberate dal CdA, salvo che la legge o lo statuto ne attribuisca la competenza all'Assemblea dei soci.

Per le *Operazioni di minore rilevanza* si applicano i regolamenti adottati dalla Banca, fatte salve le modalità di istruttoria e delibera previste dal *Regolamento*.

Sono di competenza esclusiva del CdA le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle *U.O.* competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali relativi alle operazioni concluse rientranti nel *Regolamento*.

Le *Operazioni di maggiore o minore rilevanza con Soggetti connessi ad un Parte correlata*, soggetta all'art. 136 del T.U.B., sono di norma di competenza esclusiva del CdA, salvo che la legge o lo statuto la attribuiscono all'Assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal *Regolamento*.

L'*Amministratore indipendente* deve esprimere un parere preventivo e motivato, da allegare alla delibera, sull'interesse della *Banca* al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla regolarità formale e sostanziale dell'operazione all'organo competente a deliberarla.

La delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine:

- a) all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la *Banca*;
- b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Qualora la relazione di correlazione con il *Soggetto collegato* sussista nei riguardi di uno o più componenti del *CdA* o, comunque, uno o più dei componenti di questo siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione allo stesso *CdA* ed al *Collegio sindacale*, specificando la natura, l'origine, la portata e i termini dell'interesse di cui sono portatori. Tali soggetti sono altresì tenuti ad allontanarsi dalla riunione del *CdA* al momento della deliberazione in merito al compimento dell'operazione, ovvero, qualora la presenza sia necessaria per il mantenimento del quorum costitutivo, si astengono dalla votazione. Se si tratta dello *AD*, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

5.5 Delibera con parere negativo dell'Amministratore indipendente

Le *Operazioni di minore rilevanza* possono essere compiute anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte dell'*Amministratore indipendente*. In tal caso, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'*Amministratore indipendente*.

Le *Operazioni di minore rilevanza* compiute nonostante il parere negativo dell'*Amministratore indipendente*, non appena deliberate, sono singolarmente comunicate dall'Organo deliberante al *CdA*, all'*AD* e al *Collegio sindacale*.

In caso di *Operazioni di maggiore rilevanza*, le procedure, in aggiunta a quanto sopra, prevedono che:

- a) in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte dell'*Amministratore indipendente*, sia richiesto un parere preventivo anche al *Collegio Sindacale* a cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione. Al parere reso dall'organo con funzione di controllo si applicano le previsioni dettate per il parere dell'*Amministratore indipendente* all'art 5.4;
- b) le operazioni compiute sulle quali l'*Amministratore indipendente* o il *Collegio Sindacale* abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei soci. L'*Ufficio Segreteria Generale* tiene ordinata evidenza di tali delibere e produce il report per l'Assemblea.

Art. 6 - Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione con *Soggetti collegati* è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure di cui all'art. 5 si applicano anche alla proposta di deliberazione che il *CdA* deve sottoporre all'Assemblea.

Art. 7 - Delibere quadro

La *Banca* adotta *Delibere quadro* con le quali individua categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate che possono essere concluse con specifiche categorie di soggetti. Le *Delibere quadro* sono assunte dal *CdA*, previo parere positivo dell'*Amministratore Indipendente* e del Collegio sindacale e presa visione delle relazioni delle Funzioni di conformità e di revisione interna.

In particolare ai fini della distinzione tra procedure applicabili, *Operazioni di maggiore e/o minore rilevanza*, la *Banca* fissa l'ammontare massimo delle operazioni oggetto delle "delibere quadro" distinto per tipologia di operazione e categoria di soggetti. Le singole operazioni compiute a valere su tali "delibere quadro" non sono assoggettate alle procedure organizzative descritte dall'art. 5.3 all'art 5.5.

Le "delibere quadro" hanno durata di anni uno a decorrere dalla data di delibera e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle "delibere quadro", al *CdA* è data completa informativa trimestrale nei termini e con le modalità previste all'art.11.

L'Ufficio Segreteria Generale e l'Ufficio Crediti Ordinari e Speciali determinano se le operazioni loro comunicate ai sensi dell'art. 5.2 possono rientrare nell'iter delle "delibere quadro".

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una "delibera quadro", non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con *Soggetti collegati*.

Art. 8 - Esenzioni e deroghe

Oltre alle esclusioni espressamente previste dall' art. 4, le procedure deliberative di cui al presente *Regolamento* non si applicano:

- a) alle *Operazioni di importo esiguo*, per tali identificandosi quelle il cui controvalore non sia superiore a €250.000; la *Banca* tiene comunque evidenza dell'ammontare annuo complessivo delle *Operazioni di importo esiguo* compiute in regime di esenzione;
- b) alle *Operazioni ordinarie* non riservate alla competenza del *CdA* per legge o per statuto che, per oggetto, natura e condizioni, rientrano nella ordinaria operatività della Banca. Relativamente a tali operazioni è previsto che:
 - la relativa delibera contenga gli elementi che comprovino il carattere "*ordinario*" dell'operazione. A tal fine la *Banca* tiene conto della riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, dell'oggettività delle condizioni, della semplicità dello schema economico-contrattuale, della dimensione, della tipologia della controparte. In particolare, sono definite ordinarie tutte le operazioni con controparti istituzionali e non, di raccolta e di impiego, ovvero di prestazioni di servizi regolate da contratti standard utilizzati dalla banca e non modificati e per le quali è disponibile uno specifico foglio informativo; relativamente alle condizioni economiche almeno con cadenza trimestrale il *CdA* con apposita delibera determina i criteri a cui l'organo deliberante deve attenersi per considerare le condizioni economiche rientranti negli standard di mercato;
 - venga fornita trimestralmente all'*Amministratore Indipendente* un'informativa, anche su base aggregata, sulle operazioni concluse; se del caso, l'*Amministratore Indipendente* formula pareri o osservazioni al soggetto deliberante e agli organi di vertice della *Banca* ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.
- c) alle *Operazioni urgenti*, di cui all'art. 4.2, a condizione che la sussistenza del carattere di urgenza sia specificamente comprovata da parte dell'*Organo deliberante* sulla base di circostanze oggettive.

Art. 9 - Procedura per il superamento dei limiti di rischio

Premesso che la *Banca* può assumere attività di rischio nei confronti dei *Soggetti collegati* solo entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria, in caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o per colpa della *Banca*, il *CdA*, sentito il parere del *Collegio sindacale*, predisponde, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

Art. 10 - Controlli interni

Il Collegio sindacale della *Banca* vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, secondo comma, del codice civile.

A tal fine il Collegio sindacale viene adeguatamente informato dal *CdA*, almeno ogni trimestre, sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle *Operazioni rilevanti* ai fini del *Regolamento* concluse nel corso del trimestre. In ogni caso, gli amministratori, il *DG* e il *VDG* informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione del *Regolamento* di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Resta fermo quanto disposto all'art. 52 del Testo Unico Bancario.

I controlli interni sono espletati dalle seguenti U.O. in funzione delle loro attribuzioni:

- i Responsabili delle *U.O.*, anche con l'ausilio del sistema informativo, degli archivi e delle banche dati a disposizione, assicurano il rispetto del *Regolamento* in tutte le sue fasi per le operazioni di loro competenza come definite dalla normativa aziendale in vigore;
- il rispetto dei limiti prudenziali di cui alla *Circolare*, Titolo V, capitolo 5 All. A , è oggetto di monitoraggio trimestrale della *Funzione di Risk Management* che ne riferisce al *CdA* e al *Collegio Sindacale* ;
- la *Funzione di Conformità* verifica l'esistenza e l'affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal *Regolamento* e dalla normativa e suggerisce le migliorie ritenute necessarie;
- la *Funzione di Internal Audit* verifica la puntuale osservanza del *Regolamento* e segnala tempestivamente le anomalie rilevate al *Collegio Sindacale*, al *CdA* e all'*AD*; riferisce annualmente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della *Banca* ai rischi derivanti da transazioni con *Soggetti collegati* e da altri conflitti di interesse, suggerendo eventuali migliorie.

Art. 11 - Flussi informativi

Il *CdA* e il Collegio Sindacale sono destinatari di una specifica informativa trimestrale, prodotta dalla *Funzione Gruppi*, in collaborazione con l'*Ufficio Segreteria Generale*, e denominata "Operazioni con soggetti collegati", riportante gli estremi delle operazioni eseguite da ciascun organo deliberante in termini di importo, natura delle stesse e controparte, relativamente a:

- *Operazioni di maggiore rilevanza*;
- *Operazioni di minore rilevanza* con evidenza di quelle approvate con parere negativo dell'*Amministratore indipendente*;

- *Delibere quadro* e operazioni messe in atto in base a tali delibere.

L'informativa contiene anche, in forma aggregata:

- numero e importo delle *Operazioni di importo esiguo*;
- numero e importo delle *Operazioni* considerate *ordinarie*.

L'*Ufficio Segreteria Generale* gestisce e conserva l'elenco delle *Delibere* assunte con parere negativo dell'*Amministratore indipendente* o del *Collegio Sindacale*, nonché di quelle deliberate con procedura d'urgenza per le quali gli organi con funzione di supervisione strategica, gestione o controllo o l'*Amministratore indipendente* abbiano rilevato la non sussistenza dell'urgenza, per la comunicazione delle stesse all'Assemblea da effettuarsi almeno annualmente.

I flussi informativi del presente articolo rientrano nel "Regolamento dei flussi informativi" del Progetto di Governo Societario.

Art. 12 - Disposizioni finali

Il *Regolamento*, adottato con delibera del 26/06/2012 dal *CdA*, è sottoposto a revisione triennale ed in tutti i casi nei quali si rendessero necessarie modifiche e/o integrazioni in dipendenza di etero regolamentazioni o di esigenze organizzative aziendali. Le revisioni seguono la procedura prevista dall'art. 1 ultimo capoverso.

Il *Regolamento* è pubblicato nel sito Internet della Banca e nella Intranet aziendale, ed è portato a conoscenza dei dipendenti della *Banca* a cura dei responsabili delle singole *U.O.*.

Schema esemplificativo

